



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u4019/04 del 05/08/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

RIFORMA IRES - IL CONSOLIDATO FISCALE MONDIALE

Si fa seguito alle precedenti circolari sulla riforma dell'imposta sul reddito delle società (di seguito IRES) per analizzare il nuovo regime del consolidato fiscale mondiale. Il Servizio Fiscale dell'Unione Industriali di Bergamo ha finora pubblicato le seguenti circolari sulla riforma dell'IRES: la nuova struttura del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Circolare n. u1377 del 9.3.2004), il regime della *thin capitalization* (Circolare n. u1378 del 9.3.2004), la deducibilità degli interessi passivi (Circolare n. u1493 del 15.3.2004), il regime di trasparenza fiscale per le società di capitali (Circolare n. u1738 del 23.3.2004), la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (Circolare n. u1917 del 1.4.2004), la tassazione dei dividendi (Circolare n. u2589 del 11.5.2004), il consolidato nazionale (Circolari n. u3218 del 22.6.2004 e u3291 del 23.6.2004).

La disciplina del consolidato mondiale (artt. 130-142TUIR) è stata prevista nell'ambito dell'IRES in attuazione di una specifica disposizione contenuta nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. n. 80/2003, art. 4, comma 1, lett. a) e b)).

La presente circolare, dopo aver brevemente introdotto, nel paragrafo 1, il regime del consolidato mondiale, si sofferma ad analizzare:

2. L'ambito soggettivo:

- Soggetti controllanti
- Soggetti controllati
- La definizione del requisito del controllo

3. Le condizioni di efficacia dell'opzione

4. Il metodo di consolidamento:

- Le rettifiche di consolidamento
- La determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo

5. La determinazione dell'imposta dovuta

6. L'interruzione della tassazione consolidata:

- Interruzione prima del compimento del periodo di validità dell'opzione
- Interruzione limitatamente ad una o più controllate non residenti
- Mancato rinnovo dell'opzione

7. La normativa transitoria

8. Profili comparatistici della tassazione di gruppo su base mondiale

1. Note introduttive

La disciplina del consolidato mondiale consente di includere nella base imponibile del soggetto controllante residente di grado più elevato, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie controllate non residenti, in proporzione alla quota di partecipazione direttamente od indirettamente posseduta.

L'introduzione nell'ordinamento tributario italiano di questo istituto, comporta, dunque, nel caso di tassazione dei redditi di soggetti non residenti, l'abbandono del principio di territorialità e l'applicazione del principio della *worldwide taxation*. Si tratta di una previsione fortemente innovativa considerato che il "consolidato estero", in ambito internazionale, è presente soltanto in Danimarca e in Francia (seppur con caratteristiche non perfettamente identiche rispetto alla disciplina italiana) e in Inghilterra e Stati Uniti (ma limitatamente alle stabili organizzazioni all'estero delle società residenti).



Unione mese

Notiziario mensile

Questa disposizione anticipa, inoltre, le tendenze in atto nell'Unione Europea circa l'accoglimento su base comunitaria di un regime di consolidamento transnazionale, secondo le linee tracciate dalla stessa Commissione UE prima nella Comunicazione n. 582 del 23 ottobre 2001 e, da ultimo, nella Comunicazione n. 726 del 24 novembre 2003.

Il consolidato mondiale è uno strumento di ottimizzazione della pianificazione fiscale del gruppo destinato, inevitabilmente, a determinare un radicale ripensamento delle tradizionali regole di configurazione strutturale dei gruppi di imprese con attività estera.

La riconfigurazione dei gruppi di imprese tenderà a privilegiare un'impostazione di tipo orizzontale (cosiddetta configurazione "stellare"), capace di garantire non solo flessibilità in termini di esenzione delle plusvalenze ma anche la possibilità di "sfruttare" la *chance* della totale esenzione dei dividendi prevista come necessario corollario del consolidamento degli utili e delle perdite.

Le società consolidanti saranno, dunque, chiamate ad operare scelte di convenienza che tengano conto di una serie di importanti variabili, tra cui:

- la vincolatività dell'opzione per un arco temporale considerevole (minimo cinque anni);
- la necessità di includere nel perimetro del consolidato tutte le società controllate (*c.d. all in, all out principle*);
- la convenienza del consolidato mondiale alla luce della prevedibile evoluzione della situazione fiscale di tutte le società del gruppo (residenti e non) e delle politiche di distribuzione dei dividendi adottate dalle medesime. In particolare, dovrà essere valutata l'incidenza dell'imposizione dello Stato estero in cui risiedono le partecipate estere, oltre che la presenza di ulteriori particolari regimi di esenzione disponibili per talune tipologie reddituali (quali, ad esempio, il regime di esenzione previsto dalla Direttiva "*parent-subsidiary*" relativamente ai flussi di dividendi scambiati tra società "matri" e società "figlie" residenti in differenti Stati membri UE).

Al consolidato mondiale si applicano gli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale, con alcune specifiche deroghe.

Nella tabella seguente riassumiamo le caratteristiche principali del regime del consolidato mondiale e le poniamo a confronto con le relative disposizioni in materia di consolidato nazionale.

Check list

	Consolidato nazionale	Consolidato mondiale
Soggetti interessati	Controllante: <ul style="list-style-type: none">• società di capitali• cooperative• enti commerciali residenti• enti non commerciali con stabile organizzazione Controllate: società di capitali residenti	Controllante: Società residente di grado più elevato che sia: <ul style="list-style-type: none">• società di capitali• cooperativa• ente commerciale Controllate: società di capitali non residenti
Formazione del reddito	Determinazione in capo al soggetto controllante di un'unica base imponibile per tutte le imprese che partecipano al gruppo come somma algebrica dei singoli imponibili, salve le rettifiche.	Imputazione al reddito imponibile del soggetto controllante degli imponibili prodotti dalle controllate non residenti in proporzione alla quota di partecipazione posseduta, salve le rettifiche.
Requisito del controllo	La partecipazione, anche indiretta, deve essere superiore, tenuto conto degli effetti di demoltiplicazione della catena societaria: <ul style="list-style-type: none">• al 50% del capitale;	La partecipazione, anche indiretta, deve essere superiore, tenuto conto degli effetti di demoltiplicazione della catena societaria: <ul style="list-style-type: none">• al 50% delle azioni, quote o diritti di voto;



Unione mese

Notiziario mensile

	e congiuntamente <ul style="list-style-type: none">al 50% degli utili. Il requisito del controllo deve sussistere sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.	e congiuntamente <ul style="list-style-type: none">al 50% dei diritti di partecipazione agli utili. Il requisito del controllo deve sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante.
Condizioni per l'esercizio dell'opzione	<ul style="list-style-type: none">identità di chiusura dell'esercizio sociale;esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante;elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la controllante;comunicazione dell'opzione all'Agenzia (per il 2004, entro il 29 ottobre)	<ul style="list-style-type: none">identità di chiusura dell'esercizio sociale, a meno che questa coincidenza sia impedita dalle legislazioni locali;esercizio dell'opzione da parte della sola controllante, relativamente a tutte le controllate non residenti (principio <i>all in all out</i>);obbligo di revisione dei bilanci da parte di soggetti qualificati per tutte le società del gruppo (e quindi sia per i soggetti residenti che per quelli non residenti);redazione di un bilancio "volontario" (riferito al medesimo periodo d'imposta della controllante) per le controllate non obbligate a predisporne uno;attestazione, rilasciata da ciascuna controllata non residente, del consenso alla revisione del bilancio e collaborazione con la controllante per gli adempimenti necessari;interpello obbligatorio da parte della controllante all'Agenzia delle Entrate, entro il primo esercizio di validità dell'opzione.
Durata dell'opzione	L'opzione è irrevocabile per i primi 3 anni (salvo il venir meno del requisito del controllo).	L'opzione è irrevocabile per i primi 5 anni (salvo il venir meno del requisito del controllo).
Cessazione di efficacia	<ul style="list-style-type: none">venir meno del requisito del controllo;mancato rinnovo dell'opzione;intervenuta dichiarazione di fallimento o provvedimento di condanna alla liquidazione coatta.	<ul style="list-style-type: none">venir meno del requisito del controllo in capo alla controllante;mancato rinnovo dell'opzione;venir meno del requisito del controllo relativamente ad una o più controllate non residenti.

Ambito soggettivo

2.1. Soggetti controllanti (art. 130 Tuir):

Possono esercitare l'opzione per il consolidato mondiale le società e gli enti commerciali che siano:

- residenti in Italia;
- soggetti passivi IRES (e, in particolare, le società per azioni e in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative; le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- di grado più elevato nella catena societaria.



Unione mese

Notiziario mensile

L'individuazione della controllante di grado più elevato comporta che non è possibile effettuare il consolidato mondiale in capo a società residenti a loro volta controllate da altre società residenti. Questo vincolo è giustificato dal fatto che l'opzione per il consolidato mondiale deve comprendere tutte le controllate estere, secondo il principio "all in all out". Conseguentemente, l'individuazione della controllante residente di grado più elevato permette di evitare che la controllante italiana aggiri il vincolo creando *sub holding* cui attribuire solo le partecipazioni che è conveniente consolidare. A tal fine, è prevista una sorta di presunzione assoluta secondo cui sono, in ogni caso, soggetti di grado più elevato:

- a. le società con azioni negoziate in mercati regolamentati, anche se a loro volta controllate da altri soggetti residenti;
- b. le società o gli enti direttamente controllati dallo Stato o da altri enti pubblici;
- c. le società direttamente controllate da persone fisiche residenti che non abbiano a loro volta il controllo, anche mediante parti correlate, di ulteriori società residenti o non residenti.

Ad esempio, in un gruppo controllato da un'unica famiglia (le quote dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del Tuir si cumulano ai fini di quantificare il controllo), con due distinte holding, di cui una con controllate estere, non è ammessa l'opzione per il consolidato mondiale; è, invece, consentita, per l'altra holding, la tassazione di gruppo interna.

Come stabilito per la *thin capitalization*, si considerano parti correlate le società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Circa il concetto di mercati regolamentati, può farsi riferimento alla definizione contenuta, ai fini della normativa sui *capital gain*, nella Circolare n. 165/E (del 24 giugno 1998, par. 2.2.1.): si tratta, cioè, dei mercati regolamentati ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e di quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate od approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede. Quindi la controllante, che deve essere necessariamente una società residente, potrebbe anche essere quotata presso un mercato di un Paese diverso dall'Italia, purché risponda ai suddetti requisiti.

La società che si qualifica come "controllante" nell'ambito del consolidato mondiale non può partecipare, in qualità di "controllata", ad un consolidato nazionale.

Non è ammessa, infine, l'opzione per il consolidato (sia mondiale che nazionale) da parte delle società che determinano il reddito con le regole della c.d. "tonnage tax" (articolo 160 Tuir).

2.2. Soggetti controllati (art. 133 Tuir):

Nell'ambito del consolidato mondiale, si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2.3. Definizione del requisito del controllo (art. 133 e 131 Tuir):

Ai fini dell'opzione per il consolidato mondiale, è necessario che la società controllante sia legata alla controllata dal rapporto di "controllo di diritto", come definito dalla normativa civilistica (art. 2359, comma 1, numero 1 del codice civile), e detenga, quindi, più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata.

Più precisamente, si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato in cui il soggetto controllante residente partecipi, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore del 50%:


- delle azioni, quote o diritti di voto;
- nonché
- dei diritti di partecipazione agli utili
- tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.



Unione mese

Notiziario mensile

Esempio:



I possibili consolidati sono: A-B e A-D.

In questi casi, infatti, la percentuale di partecipazione della consolidante A è superiore al 50%.

Più nel dettaglio:

A partecipa in B all'80%

A partecipa in C al 50%

A partecipa in D al 53% (tramite B: $80\% \times 10\% = 8\%$; tramite C: $50\% \times 90\% = 45\%$)

Per quanto riguarda le controllate non residenti, la partecipazione di controllo deve sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia, qualora la società controllante abbia acquisito il controllo nei sei mesi precedenti la chiusura del proprio esercizio sociale, i redditi della controllata estera "neoacquisita" non parteciperanno alla procedura di consolidamento mondiale degli imponibili di gruppo. E' evidente la *ratio* antielusiva della disposizione che mira ad evitare il consolidamento di società che potrebbero entrare nel gruppo solo in prossimità della chiusura dell'esercizio, magari per uscirvi subito dopo, al solo scopo di far rilevare delle perdite che riducono l'imponibile della controllante residente.

In presenza, invece, di eventuali controllate residenti che si interpongono nella catena di controllo, si precisa che, ai fini della validità dell'opzione per il consolidato mondiale, la controllante e le controllate residenti interponentisi nel controllo delle partecipate estere devono aver effettuato l'opzione per il consolidato nazionale. E' inoltre precisato che, in tal caso, la quota di reddito della controllata estera da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente.




Unione mese

Notiziario mensile

In presenza di più società residenti appartenenti al gruppo, quindi, la demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo opera esclusivamente a partire dalla controllata residente di grado inferiore, venendosi a considerare il gruppo "residente" come un soggetto unitario.

Esemplificando:



In tal caso, la verifica del requisito del controllo, supposto l'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale da parte delle società residenti, determina, ai fini del consolidamento da parte di A:

- l'inclusione della società non residente C, per la quale la demoltiplicazione della catena societaria di controllo non opera e quindi essa risulta controllata da A al 51%;
- la non inclusione della società non residente D, per la quale la demoltiplicazione opera ($51\% \times 90\% = 45,9\%$) e ne determina l'esclusione dal perimetro di consolidamento fiscale.

L'istituto del consolidato mondiale si caratterizza per una nozione di controllo piuttosto ristretta rispetto a quelle contemplate dalle disposizioni in materia di *transfer pricing* e di *CFC rule*, dove il riferimento all'art. 2359 del codice civile non è limitato al n.1 del comma 1 (ossia al cosiddetto controllo di diritto assembleare), ma è esteso anche al cosiddetto controllo di fatto. Tale diversità di approccio può essere giustificata alla luce delle diverse finalità perseguite: nelle disposizioni relative al *transfer pricing*, ad esempio, viene attribuita preminenza



Unione mese

Notiziario mensile

assoluta alla tutela dell'interesse erariale a tassare tutto il reddito effettivamente riferibile al soggetto residente, al fine di evitare fenomeni di arbitraggio su prezzi di trasferimento intercompany. Nel consolidato mondiale, invece, l'esigenza dominante è quella di individuare nessi di collegamento che assicurino, in capo alla controllante, la pienezza del controllo sulla gestione delle controllate estere e sulle decisioni che influenzeranno i risultati economici che entreranno a far parte della propria base imponibile consolidata.

3. Condizioni di efficacia dell'opzione (art. 132 Tuir)

L'opzione per il consolidato mondiale vincola la controllante - in sede di primo esercizio di tale facoltà - per un periodo non inferiore a cinque esercizi. I successivi rinnovi sono irrevocabili per periodi non inferiori a tre esercizi.

Diversamente da quanto previsto per il consolidato nazionale, l'esercizio dell'opzione può essere effettuato esclusivamente dalla controllante residente, mentre non è richiesta una analoga istanza delle società estere. Queste ultime sono comunque coinvolte formalmente nella procedura attraverso il rilascio della attestazione di seguito illustrata.

I requisiti ai quali è subordinata l'efficacia dell'opzione, tassativamente elencati, sono i seguenti:

1. inclusione onnicomprensiva nel perimetro del consolidato di tutte le controllate estere (cosiddetto principio *all in, all out*); pertanto, se la controllante italiana opta per il sistema, deve comprendervi obbligatoriamente tutte le controllate non residenti, indipendentemente dal Paese di residenza (UE, paese a tassazione ordinaria, paradiso fiscale);
2. identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata non residente con quello della società o ente controllante, salvo impedimenti delle legislazioni locali;
3. revisione dei bilanci di tutte le società (sia residenti che non residenti) che partecipano al consolidamento da parte di determinati soggetti qualificati;
4. attestazione, da parte di ciascuna società controllata e secondo modalità che verranno disciplinate con apposito decreto, del consenso alla revisione del proprio bilancio, dell'impegno a fornire la necessaria collaborazione alla controllante sia per la determinazione dell'imponibile di gruppo, sia per fornire risposte ad eventuali richieste dell'Amministrazione finanziaria entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica;
5. proposizione di una istanza di interpello da parte della controllante all'Agenzia delle entrate, entro la fine del primo periodo d'imposta in cui trova applicazione il consolidamento degli imponibili, dalla quale risultino tutte le informazioni necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'efficacia dell'opzione.

In relazione al requisito di cui al numero 2., si deve precisare che per identità dell'esercizio sociale deve intendersi identità di chiusura del periodo d'imposta, senza che quindi vengano escluse dal consolidamento società di nuova costituzione il cui primo esercizio sia di durata inferiore all'anno. E' chiaro, tuttavia, che nell'ipotesi in cui l'esercizio sociale del "gruppo" coincida con l'anno solare, una controllata non residente costituita il 1° luglio non potrà essere consolidata nel primo esercizio dal momento che il controllo viene a verificarsi nei sei mesi anteriori alla data di chiusura dell'esercizio della controllante.

Con riferimento al requisito numero 3., si precisa che qualora la società estera non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, è prevista la redazione volontaria, da parte dell'organo amministrativo, di un bilancio riferito ad un periodo di imposta corrispondente a quello della controllante da assoggettare a revisione. Di particolare interesse, infine, è l'onere, di cui al punto 5., posto in capo alla società controllante, di presentare, entro il primo esercizio di efficacia dell'opzione, un interpello all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212. L'interpello è finalizzato ad ottenere dal fisco italiano la conferma dell'esistenza dei requisiti delle diverse società che consentono l'attuazione del consolidato. Nell'istanza al fisco devono essere documentati i seguenti elementi:



Unione mese

Notiziario mensile

- requisiti del soggetto controllante, quale soggetto di grado più elevato della catena (e, dunque, società quotata in mercati regolamentati, ovvero società controllata dallo Stato o da persone fisiche residenti che non controllano altre società);
- struttura societaria estera del gruppo da cui si evinca il coinvolgimento di tutte le controllate;
- dati anagrafici (denominazione, sede) delle società estere coinvolte, con indicazione della attività svolta e produzione dell'ultimo bilancio disponibile; quota di partecipazione agli utili delle società estere detenuta dalla controllante e dalle controllate italiane intermedie (che attueranno il consolidato interno obbligatorio); durata degli esercizi delle controllate e motivazioni dell'utilizzo di date di chiusura differenti;
- indicazione nominativa dei revisori incaricati e lettera di accettazione da parte degli stessi;
- elenco dei tributi esteri per i quali si chiederà presumibilmente il credito d'imposta.

Eventuali variazioni nei dati comunicati devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro un mese dalla fine del periodo d'imposta nel quale si sono verificate.

Nonostante l'espresso riferimento alle disposizioni relative all'interpello cosiddetto "ordinario", introdotto con lo Statuto del contribuente, l'interpello in questione apre una parentesi "dialettica" tra Amministrazione e contribuente:

- da un lato, infatti, "la risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali" (art. 132, comma 4). Questi possibili adempimenti aggiuntivi, però, non sono stati ancora specificati;
- dall'altro, sempre attraverso l'interpello, il soggetto controllante potrà richiedere ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile, fra le quali anche l'esclusione dall'applicazione del regime per le società controllate di piccole dimensioni residenti in Paesi non paradisi fiscali (disciplina CFC di cui all'articolo 167 Tuir, comma 4).

4. Il metodo di consolidamento

Il consolidamento degli imponibili delle società partecipanti al consolidato mondiale avviene proporzionalmente alla partecipazione detenuta (e non integralmente, come nel consolidato nazionale).

In particolare:

- l'imputazione del reddito delle controllate non residenti avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente (o, nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario) in proporzione alla quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente o, se maggiore, in proporzione alla quota detenuta alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio;
- gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante sulla base del reddito complessivo storico o revisionale del gruppo.

Una volta definita la percentuale di consolidamento degli imponibili delle singole società partecipanti, bisogna procedere alla definizione del risultato che rileva ai fini fiscali nel nostro Paese (e che non necessariamente coincide con quello risultante dai bilanci revisionati, essendo questi ultimi determinati secondo le regole proprie dei vari ordinamenti tributari di appartenenza).

Quale primo *step* del processo di determinazione unitaria del reddito imponibile di gruppo, è stabilito che l'ente o la società controllante provveda alla rideterminazione del reddito risultante dai bilanci revisionati secondo:

1. le norme relative alla determinazione della base imponibile delle società di capitali ed enti commerciali residenti (Sezione I del Capo II);
2. le norme del Titolo III del nuovo testo unico ("Disposizioni comuni"), in quanto compatibili con le norme proprie del bilancio consolidato;
3. una serie di rettifiche di consolidamento tassativamente individuate.



Unione mese

Notiziario mensile

4.1. Le rettifiche di consolidamento (art. 134 Tuir)

Più precisamente, le rettifiche del consolidato mondiale, da apportare per via extracontabile alla stregua di quanto previsto dalla disciplina sulle CFC, sono:

a) l'esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se proveniente da esercizi anteriori all'esercizio dell'opzione;

b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, il riconoscimento della possibilità di dedurre nell'esercizio di competenza (secondo le norme fiscali interne) i componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo, purché si adottino criteri uniformi;

c) il riconoscimento ai fini Ires dei valori risultanti dal bilancio dell'esercizio anteriore all'inizio del consolidamento, a condizione che tali valori siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi. Tale regola subisce, tuttavia, le seguenti eccezioni:

c1) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelle previste dalla disciplina fiscale italiana si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;

c2) qualora le norme fiscali italiane non prevedano un importo massimo, i fondi predetti si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minore ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme interne a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;

c3) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse da quelli previsti dalle norme fiscali interne non si considerano fiscalmente riconosciuti;

c4) il valore delle rimanenze finali dei beni, materie prime e semilavorati la cui cessione dà luogo a ricavi si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al corrispondente valore normale;

d) l'esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società rientranti nel perimetro di consolidamento, se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o dal creditore per la redazione del proprio bilancio. Tale sterilizzazione non troverà applicazione (ai sensi dell'articolo 142, commi 2 e 3) fino a quando il decreto attuativo previsto al comma 1 dell'articolo 142 non avrà disciplinato la rivalutazione relativa agli ammortamenti deducibili delle società controllate estere residenti in Paesi ad elevata inflazione. Come precisato nella Relazione ministeriale al D. Lgs. 344/2003, il rinvio di questa regola è da collegare al fatto che nei Paesi ad alta inflazione è generalmente consentita la rivalutazione dei cespiti in modo da adeguare i valori storici, con un generale incremento degli ammortamenti contabilizzati e dedotti fiscalmente. Per le imprese italiane con partecipazioni in aziende localizzate in tali Paesi, ciò comporta l'impossibilità di recuperare il credito per le imposte pagate all'estero in quanto l'imponibile ivi corrispondente è più basso rispetto a quello nazionale. La rilevanza temporanea delle perdite su cambi tende a compensare la penalizzazione del credito di imposta estero;

e) la conversione in euro (qualora necessaria) dei redditi delle controllate estere secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di ciascuna società non residente consolidata;

f) l'inapplicabilità di alcune disposizioni del Tuir (tra cui quelle in materia di *thin capitalization*, nonché le norme sulla deducibilità degli oneri relativi al funzionamento di strutture ricettive e delle spese per vitto e alloggio, sulla deduzione dei canoni di *leasing* e dei costi per i telefoni cellulari e per l'utilizzo di autovetture);



Unione mese

Notiziario mensile

g) la sterilizzazione delle norme sovvenzionali, ad eccezione dei casi in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali (in tali casi la deducibilità è consentita fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione italiana e quanto dedotto dal reddito della controllata estera).

Come nel consolidato interno, non si applica per le partecipazioni nelle società estere comprese nel gruppo il pro-rata patrimoniale sugli interessi passivi a fronte di partecipazioni esenti.

Non viene invece disapplicata, e continua pertanto ad operare nei rapporti tra controllante residente e consolidate estere, la norma sui prezzi di trasferimento (art. 110 Tuir, comma 7): i componenti reddituali derivanti da beni e servizi ceduti o acquistati da società estere presso la controllante italiana (o le eventuali sub-holding), e viceversa, sono quantificati sulla base del rispettivo valore normale, in luogo dei corrispettivi pattuiti, ove da tale quantificazione derivi un aumento del reddito.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 140 del Tuir, le disposizioni in tema di CFC (di cui all'articolo 167) non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante.

Resta ferma, infine, anche per il consolidato mondiale, al pari di quello domestico, l'irrelevanza delle perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione.

4.2. Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo (art. 135 Tuir)

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 (ricavi) e 87 (plusvalenze esenti), fra le società non residenti rientranti nel perimetro del consolidamento, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante nella controllata cedente e quella, se minore, nella controllata acquirente.

Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile.

5. Determinazione dell'imposta dovuta (art. 136 Tuir)

La società controllante determina il reddito imponibile complessivo effettuando la somma algebrica dei seguenti addendi:

- il proprio reddito imponibile;
- i redditi imponibili delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti.

Sul reddito imponibile complessivo, la società controllante calcola l'imposta corrispondente, da cui porta in detrazione:

- le detrazioni, le ritenute ed i crediti d'imposta propri;
- le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo.

La legge delega, nel fornire indicazioni circa la determinazione dell'imposta in capo alla controllante italiana di grado superiore, si esprimeva in favore del "... riconoscimento di imposte pagate all'estero per ciascuna entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica ..." (art. 4, lettera b), della L. 7 aprile 2003, n. 80).

Il credito per le imposte pagate all'estero, come noto, è attribuito limitatamente alla quota d'imposta dovuta nello Stato di residenza della controllante sul reddito prodotto all'estero. Il comma 3 del nuovo art. 136 del Tuir, coordinandosi con il disposto dell'art. 165, introduce una deroga al meccanismo del *foreign tax credit*, stabilendo che il computo delle imposte detraibili deve essere effettuato avendo come riferimento non già il cumulo dei redditi prodotti in ciascuno Stato estero, bensì il reddito imputabile a ciascuna controllata estera. Si passa, così dal criterio cosiddetto *per country limitation* (in base al quale, invece, se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato) a quello cosiddetto *per entities*.



Unione mese

Notiziario mensile

Al fine di garantire l'effettività dell'utilizzo del credito per le imposte pagate all'estero, è stato espressamente disposto il concorso prioritario dei redditi prodotti dalle controllate estere alla formazione del reddito imponibile complessivo. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni in tema di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 168.

Nel caso in cui, infine, nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda l'opzione per la tassazione di gruppo, qualora la società controllante, pur ricorrendone le condizioni, non si sia avvalsa di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, le perdite prodotte dalle società controllate ivi residenti non sono fiscalmente rilevanti. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono ai fini del consolidato mondiale una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.

6. Interruzione della tassazione consolidata

Gli articoli dal 137 al 139 del Tuir disciplinano le diverse circostanze che possono condurre all'interruzione della tassazione consolidata.

6.1 Interruzione prima del compimento del periodo di validità dell'opzione (art. 137)

Nel caso in cui prima del compimento del periodo di validità dell'opzione (minimo 5 esercizi per la prima opzione e 3 esercizi per i successivi rinnovi) venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante residente, gli effetti dell'opzione precedentemente esercitata cessano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento del venir meno del requisito soggettivo, a meno che il nuovo soggetto controllante non eserciti a sua volta l'opzione per il consolidato mondiale.

Le perdite fiscali residue in capo alla ex-controllante si riducono in misura corrispondente al rapporto tra:

Perdite generate, nel periodo di validità dell'opzione, dalle controllate non residenti consolidate

Perdite prodotte, nel periodo di validità dell'opzione, da tutte le società appartenenti al gruppo

6.2. Interruzione limitatamente ad una o più controllate non residenti (art. 138)

Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di validità dell'opzione, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli oneri finanziari dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2 (pro rata patrimoniale), nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di validità.

Se, però, il requisito del controllo viene meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti, si applica anche la previsione limitativa al riporto delle perdite fiscali residue, ovviamente in proporzione alle sole controllate estere non più consolidate. Più precisamente, la controllante riduce le proprie perdite nella seguente percentuale:

Perdite generate, nel periodo di validità dell'opzione, dalle controllate non residenti che escono dal perimetro di consolidamento

Perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società appartenenti al gruppo

6.3. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 139)



Unione mese

Notiziario mensile

Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, il trattamento fiscale delle perdite residue del soggetto controllante è lo stesso di quello previsto per il caso di interruzione prima del compimento del periodo di validità dell'opzione. Pertanto, alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva, la ex-controllante riduce le proprie perdite pregresse non utilizzate in misura corrispondente al rapporto tra:

Perdite generate, nel periodo di validità dell'opzione, dalle controllate non residenti consolidate

Perdite prodotte, nel periodo di validità dell'opzione, da tutte le società appartenenti al gruppo

7. Norma transitoria

Con formulazione del tutto analoga a quanto stabilito in tema di consolidato nazionale e in tema di *consortium relief*, l'articolo 141 del Tuir dispone un coordinamento tra:

- i valori fiscalmente riconosciuti dell'attivo e del passivo delle controllate estere e
- le operazioni fiscalmente rilevanti che hanno interessato le partecipazioni nelle medesime società nei dieci esercizi anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato.

E', infatti, stabilito che se la controllante o una controllata residente (anche non consolidata) avevano dedotto fiscalmente svalutazioni di partecipazioni in società consolidate estere per effetto di perdite causate da rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, si dovrà procedere nel calcolo del reddito del gruppo ad una nuova quantificazione dei valori fiscali delle attività e delle passività della partecipata per l'importo delle predette svalutazioni (al netto di eventuali rivalutazioni tassate).

In pratica, la norma si applica diminuendo nella controllata estera il valore fiscale delle attività svalutate (si pensi a cespiti, rimanenze o crediti svalutati dalla partecipata estera oltre i limiti consentiti dalle corrispondenti norme italiane) e aumentando quello dei fondi tassati (ad esempio un fondo rischi futuri, il cui accantonamento non sarebbe deducibile in Italia) che avevano dato origine alla perdita della partecipata, e così alla svalutazione della partecipazione, il tutto nel limite di importo di quest'ultima; importo da suddividere tra i diversi elementi patrimoniali della partecipata con criterio proporzionale. I diversi valori fiscali comporteranno una conseguente modifica in aumento del reddito fiscale assegnato al gruppo.

La disposizione riguarda svalutazioni operate fiscalmente nel periodo antecedente a quello di avvio del consolidato e nei nove precedenti.

8. Profili comparatistici della tassazione di gruppo mondiale

La Commissione europea, nello studio "*Company Taxation in the Internal Market*", ha affermato che il mercato interno richiede ormai che entro la Comunità sia prevista la tassazione consolidata di gruppo. Nel panorama europeo, tuttavia, oltre all'Italia, soltanto la Francia e la Danimarca prevedono la tassazione di gruppo su base mondiale.

Francia

Il regime francese viene generalmente considerato assai complesso dal punto di vista tecnico ed opera solo previa autorizzazione dell'autorità fiscale, per cui soltanto pochi grandi gruppi multinazionali francesi attualmente ne beneficiano.

Il *Bénéfice consolidé* prevede che una società residente in Francia possa consolidare con i propri i profitti le perdite derivanti da tutte le sue operazioni dirette ed indirette nazionali ed estere, previa approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Unione mese

Notiziario mensile

Per "operazioni indirette" si intende la costituzione di joint ventures, associazioni e società. La soglia di partecipazione deve essere superiore al 50%.

Il ministro può autorizzare il consolidamento delle sussidiarie estere nelle quali la percentuale di partecipazione delle società francesi sia inferiore al 50% qualora il mancato raggiungimento della soglia minima di controllo sia:

- impedito dalla legislazione nazionale del Paese nel quale si trova la sussidiaria estera;
- previsto da un accordo tra Francia e Paese terzo;
- richiesto dalla natura stessa dell'attività del gruppo di società controllate.

La durata dell'opzione è rimessa alla discrezione delle parti interessate; può essere revocata se l'aliquota dell'imposta sulle società (IS) varia più di 5 punti percentuali o in caso di abuso.

Danimarca

Il sistema danese, invece, a giudizio della Commissione può essere assunto a modello paradigmatico dell'imposizione consolidata di gruppo a livello multinazionale; suscitano tuttavia perplessità la mancata previsione della deduzione delle perdite derivanti da stabili organizzazioni estere nell'ambito della tassazione di gruppo e la percentuale di partecipazione richiesta ai fini del requisito del controllo (100%) che appare eccessiva.

Il regime danese assume il risultato consolidato dei gruppi multinazionali facenti capo a società holding danesi (come anticipato, le società sussidiarie entrano nel perimetro di consolidamento solo se possedute al 100%), calcolato secondo le norme fiscali danesi, su cui viene applicata l'imposta danese sul reddito delle società.

E' riconosciuto il credito d'imposta per l'imposta sulle società assolta all'estero dalle sussidiarie, secondo il sistema d'imputazione. Il debito tributario per l'intero gruppo è a carico solidalmente di tutte le società che ne fanno parte. Questo sistema consente una effettiva compensazione dei risultati di gruppo e contiene specifiche norme volte ad evitare salti d'imposta. Con riguardo a quest'ultimo argomento, al fine di assicurare che la deduzione di perdite di sussidiarie estere abbia il solo fine di realizzare un differimento d'imposta (e non un salto d'imposta), sono previste complesse norme che portano al recupero fiscale delle perdite compensate allorché la sussidiaria estera esca dal perimetro di consolidamento. Qualora tale uscita sia determinata dalla cessione della partecipazione (e quindi da uscita dal gruppo) o dalla liquidazione (volontaria o coattiva) della stessa, il recupero a tassazione è limitato alla plusvalenza calcolata sulla base del valore normale delle attività della società uscente, aumentato dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni nella sussidiaria in questione, entrambi esenti da imposta, effettuati negli ultimi cinque anni.

In aggiunta a questi problemi, la Commissione evidenzia la necessità di trovare meccanismi che consentano di recuperare il credito per imposte assolte all'estero su utili derivanti da stabili organizzazioni quando la società madre residente sia in perdita, quale un sistema di riporto a nuovo del credito per imposte assolte all'estero.

Secondo la Commissione, anche il sistema di riconoscimento del credito d'imposta per l'imposta assolta all'estero dalla società, secondo un modello d'imputazione internazionale, si presta efficacemente alle esigenze del consolidamento, eventualmente introducendo disposizioni simili a quelle presenti nella normativa statunitense, che in particolare prevedono la possibilità per la società holding di optare, a certe condizioni, per l'imposizione per trasparenza della sussidiaria estera.

Per informazioni: Servizio Fiscale: 035.275.223/221/222/289/216